

**Il Tribunale Federale**  
**della Federazione Italiana Pesistica**

Avv. Alessandro Avagliano – Presidente  
Avv. Emiliano Fasulo – Componente  
Avv. Bianca Magarò – Componente Supplente

ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di:

**Carmelo CIOTTA**

nel procedimento disciplinare R.G. n. 3/2015

A seguito di invio di nota datata 02.07.2015 da parte del Segretario Generale della FIPE con la quale quest'ultimo inoltrava la documentazione concernente le dichiarazioni asseritamente offensive e denigratorie postate in data 26.06.2015 sul social network Facebook da parte del Sig. Carmelo Ciotta (tesserato per la società Pol. Dynamo Club Bagheria) nei confronti della dirigenza federale nazionale relativamente alla Assemblea Straordinaria Elettiva del C.R. Sicilia tenutasi il 28.06.2015, la Procura Federale avviava un procedimento disciplinare nei confronti di tale dirigente per accertare e verificare quanto segnalato.

In fase istruttoria il Procuratore Federale, al fine di poter disporre di ogni elemento utile ai fini della valutazione della valenza disciplinare dei fatti esposti, con provvedimento del 23.09.2015 comunicava al rubricato di aver promosso azione disciplinare nei suoi confronti, contestando allo stesso la violazione dei principi sportivi di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dalla Carte Federali agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, del Regolamento di Giustizia in combinato disposto con l'art. 10, comma 1, dello Statuto nonché ancora dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.

Il rubricato, quindi, faceva pervenire una memoria difensiva datata 30.09.2015 con la quale esponeva fatti e circostanze a sua discolpa, assumendo, in sintesi, che le espressioni dallo stesso utilizzate su Facebook fossero giustificate in quanto frutto di reazione ad altre dichiarazioni di pari tenore a lui rivolte dal Presidente Federale Antonio Urso.

Pertanto con provvedimento del 04.11.2015 il Procuratore Federale, esperiti i necessari accertamenti e ravvisati elementi di responsabilità a carico del tesserato Carmelo Ciotta, promuoveva azione disciplinare nei confronti di quest'ultimo, rimettendo gli atti al Tribunale Federale con la richiesta di fissazione della udienza per la trattazione del procedimento.

All'udienza di discussione del caso, fissata per il giorno 10.12.2015 erano presenti il Procuratore Federale, Avv. Cristina Varano, mentre nessuno era presente per il Sig. Ciotta, il quale faceva pervenire una comunicazione di posta elettronica con la quale preannunciava la sua assenza a tale udienza ed inviava una nuova memoria i cui contenuti sostanzialmente non si discostavano da quelli già espressi con la sopracitata memoria del 30.09.2015.

Il Procuratore Federale, pertanto, nel riportarsi al contenuto e alle conclusioni dell'atto di incolpazione e deferimento a giudizio depositato, concludeva con la richiesta di applicazione nei confronti del tesserato Ciotta della sanzione di nove mesi di squalifica.

Preso atto, il Tribunale Federale riunitosi in Camera di Consiglio, si riservava sulla decisione.

Il Tribunale Federale, a scioglimento della precedente riserva, espone i seguenti

### Motivi della Decisione

I fatti addebitati all'incolpato Ciotta, alla luce della documentazione presente in atti, risultano documentalmente accertati in quanto è inconfutabile che le espressioni contenute nei commenti postati sul social network Facebook oggetto del presente procedimento contengano espressioni lesive e gravemente oltraggiose per la reputazione ed il prestigio della dirigenza federale.

Difatti, accusare gli organi dirigenziali della FIPe, tra l'altro, solamente a titolo esemplificativo fra le altre espressioni usate, di "*comportarsi in modo sleale, diffamatorio e calunnioso*" o, addirittura, di tentare di "*comprare voti o persone (...) per mantenere la poltrona*" rappresenta un comportamento notevolmente lesivo della dignità e della reputazione di questi ultimi, quando, oltretutto, non viene supportato da un neanche minimo concreto elemento a supporto di tali insinuazioni.

D'altronde nel comportamento del Sig. Ciotta non si ravvede un mero legittimo diritto di critica che è certamente permesso a chiunque a qualsiasi titolo faccia parte dell'ordinamento federale, avendo nel caso di specie le sue dichiarazioni ampiamente ed illegittimamente travalicato il confine posto tra l'esercizio di tale diritto ed il proferire frasi aventi palesemente finalità ingiuriose e diffamatorie.

Neanche può costituire esimente di tali comportamenti la circostanza riferita dal Ciotta secondo la quale egli sarebbe stato asseritamente precedentemente oggetto a sua volta di espressioni dal contenuto parimenti ingiurioso. Tale circostanza, seppur anche per ipotesi in futuro eventualmente confermata (quando, invece, tuttora risulta essere ancora pendente un procedimento disciplinare per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari a carico di soggetti che si siano in ipotesi resi colpevoli di atteggiamenti ingiuriosi nei confronti del Ciotta, con obbligatoria presunzione di innocenza di qualsiasi indagato fino a che non intervenga una solamente eventuale sentenza di condanna), in ogni caso non giustificerebbe l'utilizzo di espressione talmente oltraggiose.



Le circostanze di fatto, pertanto, sono indici di un atteggiamento gravemente contrario ai principi di etica e correttezza sportiva.


Il comportamento tenuto dal tesserato conduce senza dubbio alcuno alla violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, del Regolamento di Giustizia in combinato disposto con l'art. 10, comma 1, dello Statuto nonché ancora dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che sanciscono chiaramente l'obbligo di osservare con correttezza e disciplina le norme federali e, in generale, quelle che regolano lo sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta, nonché il dovere a chiunque faccia parte della Federazione di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale.

Tale condotta merita la sanzione della squalifica nella misura parzialmente inferiore rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale e così come indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale commina al Sig. Carmelo Ciotta la sanzione della squalifica per **7 mesi**;

Sentenza depositata il 15.12.2015

Avv. Emiliano Fasulo  


Avv. Alessandro Avagliano

Presidente estensore  


Avv. Bianca Magaro  
